



Sentenza n. 37/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente (relatore)

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13666-merito del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. - [OMISSIS] [Omissis], nata a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] (C.F.: [Omissis]), rappresentata e difesa dall'Avvocato Barbara Chiaramonti

(C.F.: *CHRB85E60F844L* - *p.e.c.:*

barbara.chiaramonti@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliata

presso lo Studio della medesima, in Terni, Via XX Settembre n. 15.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2024, svoltasi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Cons. Giuseppe

Vicanolo, Relatore, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.

Francesco Magno e l'Avvocato Barbara Chiaramonti per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. - La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione depositato il 8 aprile 2024 ha convenuto in giudizio la Sig.ra [Omissis] [Omissis] nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Avigliano Umbro (Terni), per sentirla condannare al pagamento dei danni provocati al bilancio del predetto Comune nell'anno 2019 per l'importo di euro 901,15, a causa dei maggiori esborsi derivati dai ritardi nel pagamento di un risarcimento danni a seguito di un sinistro stradale verificatosi nell'anno 2017 (*rif.: la sentenza n. 30 del 10/01/2019 del Giudice di Pace di Terni e la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/07/2019 di riconoscimento del correlato debito fuori bilancio*).

II. - Risulta dall'istruttoria attuata dalla Procura regionale che:

i) con nota datata 28/06/2017, la Sig.ra [Omissis] [Omissis] domandava il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di proprietà il giorno 24/06/2017, alle ore 15:00, allorquando nell'entrare nei parcheggi siti in corso Roma urtava una delle sfere metalliche poste lungo la via, asserite costituire un pericolo occulto per la viabilità stradale, "*essendo di bassa misura e praticamente invisibili per i conducenti dei veicoli*";

ii) riscontrata negativamente la richiesta dal Sindaco del Comune (*a propria volta richiedente il risarcimento del danno occorso alle menzionate sfere; nota prot. 4589 del 04-09-2017*), con atto di citazione notificato al Comune il 01/06/2018, l'interessata proponeva azione di risarcimento innanzi al Giudice per i danni subiti quantificati in euro 3.811,51;

iii) il Giudice di Pace di Terni, con la sentenza n. 30 del 10/01/2019, condannava il Comune (*non costituito nel giudizio*) al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.793,21, oltre a interessi legali e alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore del danneggiato in complessivi euro 1.344,45;

iv) la sentenza veniva notificata all'Ente locale il 24/01/2019 e ricevuta dal Comune il 30/01/2019, unitamente all'atto di precetto; in seguito il legale del creditore formulava atto di rinuncia del 18/03/2019 motivato in base al dato che la notificazione avveniva prima della scadenza del termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 669 del 1996 (*"Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*);

v) il 05/06/2019 il medesimo legale notificava al Comune, a mezzo e-mail pec, un nuovo atto di precetto di pari data intimando il pagamento delle somme spettanti al creditore (euro 5.132,36) entro giorni 10 giorni; successivamente, in data 08/07/2019 addiveniva al pignoramento delle somme presso il Tesoriere dell'Ente (*la Cassa di Risparmio di Orvieto; rif.: il verbale di pignoramento presso terzi dell'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Terni*), nell'ambito della procedura esecutiva azionata presso il Tribunale di Terni (*udienza fissata il*

	18/09/2019);	
	<i>vi)</i> con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/07/2019, il	
	Comune riconosceva il relativo debito fuori bilancio dell'ammontare di	
	euro 5.132,34; la deliberazione veniva comunicata al legale del creditore	
	con nota prot. 4678 del 06/08/2019;	
	<i>vii)</i> con nota prot. 5190 del 06/09/2019 il legale del creditore chiedeva	
	al Comune che si provvedesse prima dell'udienza del 18/09/2019,	
	prefissata per la dichiarazione del terzo, al pagamento dell'importo	
	complessivamente spettante di euro 6.419,73 , comprensivo	
	dell'ulteriore somma di euro 1.287,37 (<i>relativa alle spese di pignoramento</i>);	
	<i>viii)</i> il Comune, con la determinazione n. 374 del 10/09/2019 del	
	Responsabile dell'Area amministrativa, impegnava l'importo di euro	
	6.419,73, quindi corrisposto con i mandati di pagamento n. 956 del	
	10/09/2019 (<i>di euro 5.132,36</i>) e n. 957 di pari data (<i>di euro 1.287,37</i>).	
	III. - La Procura regionale, con l'invito a dedurre datato 11/01/2024,	
	contestava le menzionate due poste di danno:	
	<i>i)</i> (<i>quella di euro 5.132,36</i>) al Responsabile dei Servizi dell'Area	
	Amministrativa, <i>pro-tempore</i> , in carica sino al 31/08/2018 e al Segretario	
	Comunale, <i>pro-tempore</i> , in carica sino al 31/08/2018;	
	<i>ii)</i> (<i>quella di euro 1.287,37</i>), al Segretario comunale subentrato (<i>quota di</i>	
	<i>riparto del 30%, pari a euro 386,21</i>) e all'odierna convenuta nella qualità	
	di Responsabile dell'Area Servizi in carica dal 01/04/2019 (<i>quota di</i>	
	<i>riparto pari al 70%, pari a euro 901,15</i>).	
	IV. - I predetti quattro presunti responsabili presentavano deduzioni e,	
	in particolare, l'invitata [Omissis]rappresentava nella replica depositata il	
	4	

21/02/2024:

i) di aver assunto la qualità di Responsabile dell'Area amministrativa AA.GG. il 01/04/2019 e di non essere a conoscenza della notifica della sentenza n. 30 del 2019 e del primo atto di precetto (*avvenuta in data 30/01/2019*);

ii) che solo a seguito della seconda notifica dell'atto di precetto, del 05/06/2019, apprendeva le circostanze della vicenda e, al riguardo, immediatamente si adoperava per informare il Sindaco e il Segretario Comunale dell'urgenza di provvedere per il riconoscimento del debito fuori bilancio; contestualmente, si confrontava con la Responsabile dell'Area Finanziaria per la predisposizione della relativa proposta di deliberazione, dal momento che, "*per prassi organizzativa del Comune*", le proposte di delibere di Consiglio Comunale della specie, venivano materialmente predisposte dall'Ufficio Ragioneria, la cui Responsabile, in data 11/06/2019, provvedeva a "inserire" la proposta di Consiglio Comunale; infine, procedeva a chiedere il parere di competenza del Revisore dei conti; tali comunicazioni, si precisava, avvenivano verbalmente, "*come avviene di solito in Enti di piccole dimensioni*";

iii) il 18/06/2019, pertanto, con nota, prot. 3641, comunicava al legale del creditore la volontà dell'Ente di riconoscere il debito e di convocare, entro il corrente mese di giugno, il Consiglio Comunale; tuttavia, solo nei primi giorni del mese di luglio 2019 riceveva dal Sindaco la comunicazione che la data di convocazione del Consiglio era quella del 30/07/2019; con nota pec. n. 4014 del 04/07/2019 (*allegata alle deduzioni*), avvertiva quindi il legale del creditore che, ciò nonostante,

procedeva con la procedura esecutiva, avviata in data 05/07/2019.

V. – La Procura regionale con l’atto di citazione del 08/04/2024 - nel prendere atto del risarcimento nelle more attuato dal Segretario comunale (*ancora in carica*), per la posta di danno in argomento, relativa alle spese concernenti la procedura di pignoramento, e nel domandare al Presidente della Sezione giurisdizionale la definizione del giudizio con rito monitorio nei confronti dei rimanenti tre presunti responsabili quindi convenuti, con atto di citazione del 08/04/2024 - quanto alla posizione della [Omissis] (*risarcimento al riguardo azionato per l’importo di euro 901,15*), segnatamente censurava:

i) sul piano oggettivo, l'omessa sua attivazione quale Responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio Area Amministrativa del Comune;

ii) quanto all'elemento soggettivo, la mancata cura della verifica dei contenziosi pendenti all'atto dell'assunzione in servizio (*"non è in alcun modo giustificabile che... non fosse a conoscenza del contenzioso"*) nonché la decisione *"imprudente"* di comunicare al legale del creditore che la questione sarebbe stata posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nel corso del mese di giugno 2019, nonostante l'assenza di atti formali di supporto al riguardo;

iii) l' "evidente" nesso di causalità tra i fatti contestati e il danno realizzato;

iv) l'esistenza del suo rapporto di servizio con il Comune di Avigliano.

VI. - Il giudizio per i due presunti autori della prima posta di danno,

trovava definizione con il rito monitorio.

VII. - La convenuta [Omissis] si costituiva il 26/07/2024, con memoria di

	risposta corredata da n. 25 allegati (<i>n.d.r.: di ricostruzione dell'intera</i>	
	<i>vicenda</i>); nella relativa difesa, si eccepiva/rilevava quanto segue:	
	i) né il Responsabile dell'Area amministrativa uscente né il Segretario	
	comunale avevano notiziato la Responsabile dell'Area amministrativa,	
	all'atto della sua assunzione dell'incarico (01/04/2019), della pendenza	
	della vicenda contenziosa; non essendo neppure, alla predetta data,	
	ancora decorso il termine dei 120 giorni (<i>scadente il 30/05/2019</i>) previsto	
	dall'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996;	
	ii) l'atto di precetto (<i>il secondo</i>) veniva notificato il 05/06/2019 e nei	
	successivi cinque giorni, su iniziativa della convenuta, veniva	
	predisposta la documentazione utile per dare ottemperanza al	
	provvedimento giudiziario; il Sindaco veniva sollecitato alla	
	convocazione del Consiglio comunale e il legale del creditore veniva	
	aggiornato sugli adempimenti posti in essere dal Comune per il	
	pagamento del debito di euro 5.132,36; le competenze dell'Area	
	amministrativa, in fattispecie, si asserivano quelle dell' " <i>evadere la</i>	
	<i>ricezione della notifica dell'atto di precetto</i> ", al fine di attivare la tempestiva	
	lavorazione della procedura attraverso le comunicazioni agli Uffici	
	competenti; detti compiti si sostenevano essere stati svolti a seguito	
	della notificazione (<i>del 05/06/2019</i>) dell'atto di precetto, come asserito	
	attestato dall'avvenuta predisposizione, in data 11/06/2019, della	
	proposta di deliberazione di riconoscimento del relativo debito fuori	
	bilancio;	
	iii) l'irrelevanza della censura di non aver preso contezza del precedente	
	atto di precetto (<i>notificato il 30/01/2019</i>), in ragione della rinuncia in	
	7	

	proposito attuata dall'intimante; al riguardo si sosteneva, altresì, non	
	addebitabile alla convenuta la convocazione non tempestiva del	
	Consiglio comunale, in quanto atto di esclusiva competenza del	
	Sindaco;	
	<i>iv)</i> la non imputabilità alla medesima di alcun aggravio di spesa a	
	seguito dell'attivazione della procedura esecutiva, considerato che ciò	
	era quanto si era tentato di scongiurare, assicurando a mezzo pec il	
	legale del creditore sulle tempistiche relative al riconoscimento del	
	debito fuori bilancio; si affermava, inoltre, che neppure poteva essere	
	addebitata alla Responsabile dell'Area amministrativa la decisione del	
	legale di procedere con l'atto di pignoramento presso terzi (<i>in data</i>	
	<i>05/07/2019</i>), dopo essere stato dalla medesima informato che il	
	Consiglio comunale si sarebbe svolto il <i>30/07/2019</i> ;	
	<i>v)</i> l'inconfigurabilità di alcuna imprudenza nelle comunicazioni attuate	
	al difensore del creditore, in ordine alla convocazione del Consiglio	
	comunale, in quanto le note della convenuta del <i>18/06/2019</i> e del	
	<i>04/07/2019</i> si asserivano dirette a scongiurare l'azione esecutiva e il	
	conseguente aggravio di spese; ciò sostenendosi non integrare,	
	pertanto, una circostanza di trascuratezza dei relativi doveri	
	istituzionali;	
	<i>vi)</i> l'insussistenza del nesso di causalità tra le condotte censurate e il	
	danno, considerato che non vi erano, nel caso, condotte "dovute"	
	tuttavia non "tenute", in quanto - a fronte della predisposizione della	
	proposta di deliberazione (<i>dopo soli cinque giorni dalla notificazione</i>	
	<i>dell'atto di precetto</i>) - il Consiglio comunale veniva convocato dal	
	8	

	Sindaco ben quasi due mesi dopo, nonostante la piena consapevolezza	
	dell'urgenza; tanto si rappresentava ritenendo che il pignoramento	
	presso terzi non vi sarebbe stato, laddove nel mese di giugno 2019 il	
	Consiglio comunale fosse stato convocato;	
	<i>vii)</i> il fatto che tra le date di notificazione del precetto (05/06/2019) e	
	dell'atto di pignoramento (05/07/2019) erano intervenute le due pec	
	della convenuta, si riteneva deporre per l' " <i>effetto frenante</i> " delle stesse,	
	considerato che il legale del creditore aveva atteso esattamente 30 giorni	
	per agire in via esecutiva;	
	<i>viii)</i> la riduzione del <i>quantum</i> della pretesa attesa l'incidenza, ritenuta	
	preponderante in fattispecie, dell'inerzia caratterizzante la	
	convocazione nel Consiglio comunale.	
	La memoria concludeva, in via principale, per il rigetto delle domande	
	della Procura regionale e, in via subordinata, per l'accertamento che i	
	fatti erano stati concausati dalla tardiva convocazione del Consiglio	
	comunale al fine della conseguente riduzione dell'importo di condanna;	
	il tutto con riserva di produzione di richieste istruttorie.	
	VIII. – Nell'udienza del 18/09/2025:	
	<i>i)</i> il P.M. rimarcava che all'atto della preposizione a un Ufficio, il primo	
	adempimento da compiere era quello di prendere consapevolezza delle	
	questioni in sospeso e, a tal proposito, richiama la sentenza della	
	Corte dei conti, Sezione Sicilia, n. 524 del 2023; nel sostenere, quindi, che	
	la condotta della convenuta si era caratterizzata per grave negligenza,	
	concludeva insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni,	
	espressamente opponendosi all'applicazione del potere riduttivo;	
	9	

	<i>ii)</i> - il difensore della convenuta, sottolineando le date di presa di servizio e di svolgimento dei sottostanti fatti, ribadiva che l'assistita aveva predisposto la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito dopo cinque giorni dal secondo atto di precetto e aveva rassicurato, nei due giorni seguenti, il legale di controparte della convocazione del Consiglio comunale; pertanto, se il Sindaco non aveva convocato il Consiglio non poteva esserle addebitata alcuna colpa; tanto più che il legale di controparte del Comune in mancanza della deliberazione, <i>precit.</i>, aveva optato per una procedura aggressiva di pignoramento presso terzi, ciò a riprova della necessità dei buoni rapporti intrapresi; sul punto si rilevava che, in altra causa nella medesima udienza discussa, veniva contestata la mancata risposta a legittime richieste di una Società mentre, nel caso all'esame, la Procura regionale censurava il troppo scrupolo di una dipendente nel cercare di rispondere alle esigenze del terzo; si opponeva quindi, quali giudizi controfattuali, che se il Sindaco avesse convocato per il 30/06/2019 il Consiglio comunale non vi sarebbe stato il pignoramento presso terzi e che, in assenza delle note interlocutorie della convenuta (<i>contestate dalla Procura</i>), l'esecuzione sarebbe potuta partire decorsi 10 giorni dall'intimazione del pagamento, vale a dire il 15/06/2019, anziché il 05/07/2019. In conclusione, il difensore della convenuta si riportava a tutte le deduzioni versate in atti e insisteva per il rigetto della domanda. Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Il giudizio all'esame del Collegio ha ad oggetto il danno cagionato	
	10	

al Comune di Avigliano Umbro derivante dalla tardiva esecuzione di un provvedimento giudiziale che, secondo la prospettazione attorea, determinava un ulteriore esborso dell'ammontare di euro **1.287,37**, per spese legali poste a carico dell'Ente locale, considerato che se il privato creditore fosse stato tempestivamente soddisfatto non sarebbe stato costretto ad attivare una procedura di pignoramento i cui costi venivano rimborsati dal Comune; detto danno veniva contestato sia al Segretario comunale (*quota di riparto del 30%, pari a euro 386,21, risarcita nelle more del giudizio*) sia all'odierna convenuta che, nella vicenda, rivestiva il ruolo di Responsabile dell'Area amministrativa dell'Ente pubblico (*quota di riparto del 70%, pari a euro 901,15*).

2. - Risulta univocamente dagli atti che il danno di euro **1.287,37** si determinava per i seguenti costi concernenti una procedura esecutiva, dal legale del privato creditore (*rif.: nota prot. 5190 del 06/09/2019 del professionista*) attivata in data **05/07/2019** (*il pignoramento delle somme, presso il Tesoriere del Comune, avveniva il 08/07/2019*):

CAUSALE COSTO	IMPORTO
Notifica pignoramento presso terzi	68,22
Marca notifica	2,58
Contributo unificato iscrizione pignoramento	139,00
Marca iscrizione	27,00
Compensi fase introduttiva pignoramento	315,00
Incremento 25% su conciliazione o transazione	405,00
Rimborso forfetario 15%	108,00
Cap 4%	33,12

Iva 22%	189,45
TOTALE	1.287,37

3. - Risulta ulteriormente, dal fascicolo processuale, che il credito fatto valere con la menzionata procedura di pignoramento si riferiva all'obbligazione di risarcimento del danno, riconosciuta in favore del privato con la sentenza n. 30 del 10/01/2019 del Giudice di Pace di Terni, notificata per la prima volta il 24/01/2019 e ricevuta dal Comune il 30/01/2019, unitamente all'atto di precetto di pari data al quale la parte istante, in data 18/03/2019, rinunciava (*per violazione del termine di giorni 120 previsto - dall'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996 - in favore dell'Ente locale debitore, da computare dalla pubblicazione della sentenza, entro il quale non poteva avere effetto la notificazione del precetto*).

4. - Tanto premesso in punto di fatto, viene in evidenza che la Procura regionale (*altresì richiamando la sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 524 del 2023*), ha sostenuto che la convenuta (*preposta in data 01/04/2019 all'Area amministrativa del Comune*), aveva del tutto ingiustificatamente omesso - poiché tenuta alla conoscenza del contenzioso sottostante - di attivarsi, tempestivamente, al fine del soddisfacimento del creditore del Comune.

Al riguardo ha opposto, la presunta responsabile, che la sua preposizione era avvenuta il 01/04/2019, ancora in pendenza del termine di giorni 120 *ex* articolo 14, del d.l. n. 669 del 1996 (*scadente il 30/05/2019; rif. supra, il precedente capo 3*), e che né il Segretario comunale né il Responsabile uscente dell'Area amministrativa l'avevano informata dello specifico contenzioso.

5. - Nel merito la domanda della Procura regionale deve essere disattesa, per le motivazioni di successiva esposizione.

6. - Costata il Collegio, in primo luogo, che la fattispecie riguardata dalla sentenza n. 524 del 2023 della Sezione giurisdizionale per la Sicilia *(concernente la sussistenza di oltre 300 rapporti di illeciti contravvenzionali di cui alla legge n. 689/1981, per sanzioni di importo complessivo di euro 389.753,13, accertati essere stati del tutto trascurati dai Dirigenti subentranti dell'Ispettorato del Lavoro di Messina che omettevano, a distanza di oltre un anno dalla relativa ricezione, di emanare le correlate ordinanze-ingiunzione, determinando la prescrizione del diritto alle predette somme - in ragione della decorrenza del quinquennio di legge dal giorno della commessa violazione - a causa di gravi disfunzioni organizzative loro addebitabili, concernenti il mancato esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e controllo e dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 17 del d.lgs. n.165/2001)* non appare comparabile con quella all'esame, in cui non vengono in evidenza simili disfunzioni organizzative che, anche nell'ipotesi eventuale, non risulterebbero addebitabili al Responsabile dell'Area amministrativa, bensì - sulla base della disciplina recata dal Regolamento per l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici comunali *(approvato con la deliberazione di Giunta n. 31 del 21/05/2012)* - agli Organi comunali competenti in tema di organizzazione degli Uffici *(la Giunta)* e di rapporti tra i medesimi *(il Segretario comunale)*.

6.1. - Nel caso all'esame, risulta essere stata contestata dalla Procura regionale la mancata attivazione della Responsabile dell'Area Amministrativa con riferimento a una unica pratica che afferiva,

indubbiamente, alla linea di attività *“Gestione del contenzioso”* prevista, in capo all’Area precitata, dal Regolamento comunale, *precit. (rif.: l’All. A, “Attività delle Aree organizzative”)* e con riferimento alla quale sussisteva, sicuramente, un dovere di proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa, segnatamente concernente (anche) il contenzioso svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Terni definito con la sentenza n. 30 del 2019 (*ref.: l’articolo 11, comma 3, della Sez. I, del Regolamento di Organizzazione, precit.: “Oltre a quanto stabilito dal dettato normativo, spetta ai Responsabili di Area: 1. l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente (...)” e l’All. A, “Attività delle Aree organizzative”, “Area amministrativa”, “Assistenza giuridica agli Organi elettivi”*).

Ciò nonostante è avviso del Collegio che, risultando la sentenza n. 30 del 2019 essere stata notificata in data 24/01/2019 nonché ricevuta dal Comune il 30/01/2019, il dovere di istruttoria sulla pratica gravasse fondamentalmente in capo al Responsabile dell’Area amministrativa in servizio alla predetta data e, in sua eventuale assenza, *in primis* sul Segretario comunale (*articolo 15 del Regolamento di Organizzazione, precit., “1. Il titolare di Posizione Organizzativa (Responsabile di Area) in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei seguenti modi: a) dal segretario comunale (...)”*). Considerato quanto appena rilevato, dunque, l’onere di istruzione della fattispecie non sarebbe dovuto gravare, *ex-novo* e direttamente, sulla convenuta assumente la titolarità dell’Area competente solo in data 01/04/2019, vale a dire due mesi dopo la notificazione al Comune (*del 30/01/2019*) della sentenza n. 30 del

	10/01/2019 del Giudice di Pace di Terni.	
	Deve al riguardo giudicarsi che l'avvenuta notificazione della sentenza	
	di condanna e del primo atto di precetto (<i>poi ritirato in data 18/03/2019</i>),	
	poneva il Responsabile dell'Area in quel momento in carica (<i>ovvero, in</i>	
	<i>ipotesi di sua sostituzione, il Segretario comunale</i>) nella condizione di dover	
	diligentemente assumere le incombenze propositive al caso ricognesse,	
	in quanto non limitate - qui si osserva - unicamente alla prospettiva	
	dell'esecuzione della decisione giurisdizionale, ben potendosi	
	prefigurare anche la possibilità della formulazione di proposte di	
	reazione alla statuizione di condanna.	
	Tale dovere di tempestiva attivazione, si osserva, non ascrivibile alla	
	convenuta in quanto all'epoca non ancora in carica, veniva del tutto	
	ingiustificatamente disatteso da parte degli Organi del Comune.	
	A fronte della rilevata circostanza, deve il Collegio constatare che dagli	
	atti del giudizio emergono ulteriori censure della Procura regionale	
	aventi a oggetto condotte omissive ulteriori dei previgenti Organi del	
	Comune, sostanziate sia nella mancata denuncia del sinistro alla	
	Compagnia assicurativa coprente i rischi della specie sia nella mancata	
	costituzione dell'Ente locale nel giudizio (<i>nel quale risultava soccombente</i>)	
	e ciò pur a fronte delle motivazioni dal Sindaco opposte alla prima	
	richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal privato (<i>rif.: la nota prot.</i>	
	<i>4589 del 04-09-2017</i>).	
	6.2. - Ordunque ritiene il Collegio, sulla base delle richiamate	
	circostanze, evidenziando una condizione di operatività non adeguata	
	delle strutture amministrative dell'Ente locale, che le oggettive carenze	
	15	

ricollegabili agli Organi preposti del Comune operanti nel periodo antecedente l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Responsabile dell'Area amministrativa, non possono su questo iniquamente riverberare in termini di oggettivo e soggettivo aggravio delle responsabilità al medesimo assegnate.

Tanto più nel caso di cui trattasi, avente a oggetto una unica e ben definita pratica, anche per il verificarsi del fatto "nuovo" costituito dalla rinuncia del (*primo*) precetto avvenuta in data 18/03/2019, circostanza che sarebbe stato doveroso - nel passaggio di consegne da parte degli Organi tenuti a provvedere - portare a conoscenza della convenuta subentrata di lì a breve (*il 01/04/2019*), nell'incarico di Responsabile dell'Area amministrativa del Comune.

6.3. - Per quanto tutto sopra esposto e motivato ne consegue che, pur sulla prefigurazione della mancanza di attenzione, da parte della convenuta, alle pratiche "pendenti" di relativa competenza - situazione generalizzata oggetto della precitata sentenza n. 524 del 2023 della Sezione siciliana, della quale, tuttavia, non sussiste comprovata evidenza in atti e, comunque, da doversi valutare con riferimento al ben più contenuto periodo temporale di "inerzia" contestato in questo giudizio (*dal 01/04/2019, data di assunzione dell'incarico, al 05/06/2019, data di notificazione del secondo precetto*) - l'eventuale colpa ascrivibile alla Responsabile dell'Area amministrativa non appare assumere, né in prospettiva *ex-ante* né in quella postuma:

- alcun carattere di spregiudicatezza ovvero di totale inescusabilità, il quale "*non va ravvisato nella mera violazione di una norma, ma deve essere*

	<i>individuato in un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento</i>	
	<i>delle funzioni connesse al rapporto di servizio e di massima negligenza</i>	
	<i>nell'esercizio dei propri compiti" (Cdc, Sez. II, n. 429 del 2023);</i>	
	- alcuna valenza di "negligenza intollerabile" o "trascuratezza	
	<i>imperdonabile" dei propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver</i>	
	<i>osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che</i>	
	<i>nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno</i>	
	<i>preparato e meno scrupoloso" (Cdc, Sez. Abruzzo n. 376 del 2012);</i>	
	- nessun estremo di "condotta inopinata e sconsiderata, caratterizzata	
	<i>da un errore tale che nessun soggetto diligente l'avrebbe commesso"</i>	
	<i>(Cdc, Sez. Abruzzo n. 53 del 2016).</i>	
	7. - Secondo la Procura regionale, inoltre, la convenuta avrebbe	
	imprudentemente rivelato al legale del creditore, senza alcun	
	documentato riscontro, che la vicenda creditoria-debitoria si sarebbe	
	risolta con l'approvazione consiliare, entro il mese di giugno 2019, del	
	riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, per poi rappresentare,	
	invece, che il Consiglio comunale sarebbe stato convocato in data	
	30/07/2019; nella sottesa prospettiva accusatoria, tanto avrebbe indotto	
	il creditore ad attivare la procedura di pignoramento i cui costi	
	gravavano quindi sul Comune.	
	Oppone al riguardo la difesa della convenuta che, tale condotta, non	
	avrebbe avuto l'effetto d'indurre il creditore all'attivazione della	
	procedura esecutiva, bensì quello di ritardare tale attivazione (<i>dal</i>	
	<i>15/06/2019 al 05/07/2019).</i>	
	Nel merito, ritiene il Collegio che la condotta ascritta, da un lato, non si	
	17	

manifesta indebita né, dall'altro, assolutamente non doverosa.

Quanto al primo profilo fondamentale rileva che, a seguito della notificazione dell'atto di precetto del 05/06/2019, la convenuta - così venuta a conoscenza del contenzioso giurisdizionale di primo grado esitato con la sentenza di condanna n. 30 del 2019 del Giudice di Pace di Terni - avrebbe dovuto attivarsi nell'ambito della competenza della "Gestione del contenzioso", come già indicato nella prospettiva del supporto giuridico da fornire agli Organi elettivi con riferimento alla ipotesi alternativa di fornire acquiescenza ovvero appellare la relativa statuizione. Risulta al riguardo, dall'avvenuta predisposizione della proposta di deliberazione del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, da parte dell'Area Finanziaria competente (rif.: la proposta n. 20 dell'11/06/2029 di deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio; rif.: all. 13 alla memoria di costituzione), che la Responsabile dell'Area Amministrativa (assertivamente a seguito di raccordo verbale con il Sindaco, circostanza non contestata dalla Procura regionale) fattivamente operava in detta prospettiva (costituente alternativa all'opzione dell'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace), attenendosi, pertanto, all'obbligo normativamente previsto di "Assistenza agli organi elettivi, curando la convocazione delle sedute" (rif.: Regolamento di organizzazione, precit., All. A, Area Amministrativa).

Di ciò forniscono oggettivo riscontro le due precitate note censurate dalla Procura regionale (prot. n. 3641 del 18/06/2019 e prot. n. 4014 del 04/07/2019), trasmesse al legale del creditore, anticipanti le due diverse date di convocazione del Consiglio comunale (la prima indicativa, "entro

il corrente mese” e la seconda invece puntuale “il giorno 30/07/2019).

Constatato, quindi, che dopo soli cinque giorni dalla notificazione del (secondo) atto di precetto (*del 05/06/2019*) veniva predisposta la menzionata proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, deve conseguentemente giudicarsi tempestiva l’attivazione, altresì, della Responsabile dell’Area Amministrativa nella prospettiva del compito assegnato di “cura” della convocazione del Consiglio comunale (*atto di convocazione riservato alla competenza del Sindaco, a mente dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’articolo 21 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del medesimo n. 30 del 03/10/2016; rif.: all. 17 alla memoria di costituzione della convenuta*).

Peraltro, è prudente e ponderato avviso del Collegio che l’avvio della procedura di pignoramento (*in concreto attuato il successivo 05/07/2019*), si sarebbe comunque determinato a distanza di circa un mese dalla notifica dell’atto di precetto (*05/06/2019*), indipendentemente dalle iniziative assunte dalla convenuta (*con le precitate note prot. n. 3641 del 18/06/2019 e prot. n. 4014 del 04/07/2019*), sulla constatazione della assidua attività esecutiva posta in essere, a più riprese, dallo specifico legale a far data dalla pubblicazione della sentenza n. 30 del 10/01/2019, siccome desumibile dalle seguenti circostanze:

i) la notificazione del primo atto di precetto a distanza di 14 giorni dalla pubblicazione della sentenza, *precit.*;

ii) la notificazione del secondo atto di precetto in data 05/06/2019, vale a dire a circa 26 giorni dalla scadenza del termine *ex* articolo 14 del

	decreto-legge n. 669 del 1996;	
	<i>iii)</i> l'avvio il giorno 05/07/2019 della procedura di pignoramento, vale a dire 30 giorni dopo la notificazione del secondo atto di precetto.	
	Manifestandosi pertanto irrilevante, nella prospettiva del giudizio, anche con riferimento all'elemento soggettivo (<i>oltre che sotto il profilo eziologico</i>) la condotta della convenuta concernente la trasmissione, al legale del creditore, delle precitate note prot. n. 3641 del 18/06/2019 e prot. n. 4014 del 04/07/2019.	
	8. - Per tutto quanto esposto e motivato ai capi che precedono (<i>da 6. a 7.</i>), deve giudicarsi non sufficientemente dimostrata la colpa grave della convenuta.	
	9. - Rileva ulteriormente il Collegio che anche il presunto nesso di causalità, asserito "evidente", tra le condotte censurate e il danno integrato dai costi della procedura di pignoramento, non risulterebbe essere stato adeguatamente comprovato.	
	9.1. - Per quanto motivato ai capi che precedono (<i>6.1., 6.2. e 6.3.</i>), la circostanza dell'avvenuta notificazione della sentenza nonché del primo atto di precetto in data 24/01/2019, ricevuta dal Comune il 30/01/2019, non può costituire un idoneo riferimento oggettivo per l'addebito di condotte omissive alla Responsabile dell'Area amministrativa assumente l'incarico due mesi dopo (<i>in data 01/04/2019</i>); non potendosi imputare alla predetta la conoscenza della circostanza della pendenza della singola e specifica pratica, aspetto - come sopra espresso - ascrivibile a chi, preposto precedentemente allo specifico Servizio, neppure forniva alla medesima indicazioni in ordine al (<i>temporalmente</i>	
	20	

più ravvicinato) fatto nuovo rappresentato dalla rinuncia (del 18/03/2019)

al predetto (primo) atto di precetto.

9.2. - Per quanto attiene quindi al periodo dal 01/04/2019, nello specifico rileva che se la convenuta avesse pur preso contezza della fattispecie nel periodo dal 01/04/2019 al 05/06/2019 - premesso che verosimilmente si sarebbe tempestivamente attivata (*n.d.r.: come dimostrato dall'operato attuato dopo il 05/06/2019*) - anche in applicazione del "*principio del più probabile che non*" non sussiste alcun elemento in atti sulla cui base poter ritenere che il Comune (*rectius: il Consiglio comunale*) si sarebbe determinato a riconoscere, prima della data del 30/07/2019 (*n.d.r.: ben successiva a quella del 08/07/2019, di attivazione della procedura di pignoramento*) il sottostante debito fuori bilancio.

Va al riguardo fondamentalmente richiamato che, a mente dei seguenti articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.):

- 194, comma 1: "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (..)*";

- 193, comma 2: "*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: (..) b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 (..)*".

L'o.d.g. della seduta del Consiglio comunale del giorno 30/07/2019,

	risultava, in effetti, articolato sui seguenti punti: 1. <i>“Approvazione verbali</i>	
	<i>seduta precedente”</i> ; 2. Interrogazione in merito alle scelte della giunta	
	riguardo l’asilo nido e il servizio di Polizia municipale; 3. Mozione	
	avente a oggetto: <i>“Decisioni riguardo all’asilo comunale”</i> ; 4. Mozione	
	avente a oggetto l’istituzione di un nuovo servizio di prelievo; 5.	
	<i>“Ratifica variazione di bilancio assunta con atto di Giunta Comunale n. 53</i>	
	<i>dell’11/06/2019”</i> ; 6. <i>“Ratifica variazione di bilancio assunta con atto di Giunta</i>	
	<i>Comunale n. 62 del 02/07/2019”</i> ; 7. <i>“Riconoscimento debito fuori bilancio</i>	
	<i>derivante da sentenza”</i> ; 8. <i>“Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui</i>	
	<i>all’art. 193 del d.l.gs. 267 del 2000 – variazione al bilancio 2019/2021 di</i>	
	<i>assestamento di cui all’art. 175, c. 8 d.lgs. 267 del 2000”</i> ; 9. <i>“Autorizzazione</i>	
	<i>alla costruzione a minor distanza dalla strada di lottizzazione (....)”</i> .	
	9.3. - Ordunque, appare alquanto evidente in fattispecie che:	
	i) la seduta del Consiglio comunale del 30/07/2019 si caratterizzava	
	quale sede di definizione degli aspetti gius-contabilistici della gestione	
	finanziaria 2019 del Comune, in termini di diretta applicazione degli	
	articoli 193 e 194 del T.U.E.L., sopra richiamati (rif.: i punti da 5 a 8	
	dell’O.d.G.);	
	ii) – la relativa convocazione, quindi, non si sarebbe potuta effettuare	
	(quanto meno) prima dell’approvazione, da parte della Giunta, delle	
	variazioni di bilancio da portare in discussione nella sede consiliare (cfr.,	
	in particolare, i punti 5. e 6. dell’O.d.G.).	
	Con la conseguenza che la sola esigenza della “urgenza” del	
	riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da sentenza - per lo	
	specifico aspetto oggetto di giudizio, vale a dire l’aggravio dei costi	
	22	

	associabile all'attivazione della procedura di pignoramento,	
	sicuramente certa nell' <i>an</i> , ma incerta nel quando, valutazione oltretutto	
	rimessa alle determinazioni del legale del privato creditore - non	
	avrebbe potuto verosimilmente incidere, concretamente, sulla	
	decisione, non spettante alla convenuta, del giorno nel quale fissare la	
	peculiare adunanza consiliare; ciò, pertanto, indipendentemente dalla	
	previsione di cui alla seconda parte dell'articolo 31 dello specifico	
	Regolamento comunale (<i>"Il Consiglio comunale provvede altresì al</i>	
	<i>riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche nel corso dell'esercizio</i>	
	<i>finanziario, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed i presupposti di cui all'art.</i>	
	<i>194 del D.Lgs 267/2000"</i> ; rif.: il Regolamento comunale di contabilità	
	<i>armonizzata, approvato con delibera consiliare n. 25 del 03/10/2016; all. n.</i>	
	<i>24/A alla memoria di costituzione).</i>	
	Tanto risulta del resto comprovato dal fatto che il Sindaco perveniva	
	alla formalizzazione della richiesta di convocazione (<i>per il 30/07/2019</i>) il	
	<i>24/07/2019</i> e che il Revisore dei conti del Comune depositava il parere	
	di competenza concernente il debito fuori bilancio derivante da	
	sentenza (rif.: <i>all. 14 alla memoria di costituzione</i>), lo stesso giorno del	
	prefissato Consiglio comunale (<i>"Le proposte di deliberazione consiliare di</i>	
	<i>riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere</i>	
	<i>corredate del preventivo parere dell'Organo di Revisione"</i> : Rif.: <i>l'art. 31 del</i>	
	<i>Reg. di contabilità armonizzata, precit.).</i>	
	9.4. - Da ultimo, con riferimento alle informative trasmesse dalla	
	convenuta al legale del creditore, aventi a oggetto la data di	
	convocazione del Consiglio comunale, in aggiunta a quanto sopra	
	23	

esposto (*al capo 7.*) si osserva che quest'ultimo - presumibilmente non edotto della peculiarità della convocazione (*rif.: gli articoli 193 e 194 del T.U.E.L.*) e dei riconnessi adempimenti della Giunta comunale (*rif.: le deliberazioni di cui ai punti 5. e 6. dell'O.d.G.*) - avrebbe proceduto come in effetti attuato (*rif.: l'atto di pignoramento del 05/07/2019*), per ottenere la riscossione del credito e dei compensi spettanti nei tempi più solleciti sulla base della prospettiva della fissazione dell'udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione nel mese verosimilmente più ravvicinato, tenuto conto dell'imminente pausa estiva, del settembre successivo.

10. - Per tutto quanto esposto e motivato ai capi che procedono (*da 9.1. a 9.4.*), deve giudicarsi non comprovato il nesso di causalità tra le condotte alla convenuta censurate e il danno afferente ai costi della procedura di pignoramento in argomento (*rif.: supra, il capo 2.*).

11. - La domanda proposta dalla Procura regionale, in quanto infondata, deve essere rigettata.

12. - Si liquidano le spese per oneri difensivi in favore dell'assolta nell'ammontare di cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 127/2022.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, rigetta la domanda della Procura regionale nei termini di cui in motivazione.

Si liquidano le spese per oneri difensivi in favore della convenuta nell'importo di euro 568,00 (*cinquecentosessantotto/00*), oltre al 15% del

	compenso a titolo di spese forfettarie ed oneri come per legge;	
	ponendosi i predetti oneri a carico del Comune di Avigliano Umbro	
	(Terni).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	IL GIUDICE RELATORE	IL PRESIDENTE ESTENSORE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 29 maggio 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
	25	

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 maggio 2025.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)